

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 agosto 2018 —
Gesamtverband Autoteile-Handel e a. / KIA Motors Corporation**

(Causa C-527/18)

(2018/C 445/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e a.

Resistente: KIA Motors Corporation

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007⁽¹⁾, il costruttore debba mettere a disposizione in una forma modificabile elettronicamente le informazioni consentite agli operatori indipendenti.
- 2) Se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007, sussista una discriminazione vietata nei confronti di operatori indipendenti, qualora un costruttore, avvalendosi di un fornitore di servizi d'informazione, utilizzi un altro canale di informazione per la vendita di pezzi di ricambio originali da parte di concessionari e meccanici autorizzati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 13 agosto 2018 dall'Outsource Professional Services Ltd avverso la
sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 31 maggio 2018, causa T-340/16, Flatworld Solutions
Pvt Ltd/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

(Causa C-528/18 P)

(2018/C 445/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Outsource Professional Services Ltd (rappresentante: A. Kempfer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Flatworld Solutions Pvt. Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 31 maggio 2018 nella causa T-340/16;
- confermare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 aprile 2016 nel procedimento R 611/2015-4;
- condannare la Flatworld Solutions Pvt. Ltd alle spese, comprese le spese che ha dovuto sostenere il ricorrente, titolare/successore dell'EUTM.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione si fonda su una violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale, ossia dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009⁽¹⁾ sul marchio comunitario, modificato da ultimo dal regolamento 2015/2424⁽²⁾ del Consiglio.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il titolare/predecessore dell'EUTM avesse agito in malafede quando ha presentato una domanda di registrazione del marchio n. 006035547. Il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato il concetto di malafede. Non vi è nulla di sleale o di non etico nell'uso di termini descrittivi per descrivere un'attività commerciale. Pertanto, la registrazione come marchio non è avvenuta in malafede.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 19 settembre 2018 — D. Z. / Blue Air — Airline Management Solutions S.R.L.

(Causa C-584/18)

(2018/C 445/06)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti

Attore: D. Z.

Convenuta: Blue Air — Airline Management Solutions S.R.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia corretta l'interpretazione secondo la quale la decisione n. 565/2014/UE⁽¹⁾ produce direttamente effetti giuridici sotto forma, da un lato, di diritti, in capo ai privati cittadini di paesi terzi, di non essere soggetti a un obbligo di visto per il loro ingresso nello Stato membro di destinazione e, dall'altro, di obbligo, per lo Stato membro di destinazione di cui trattasi, di non richiedere tale visto, qualora gli stessi posseggano un visto o un permesso di soggiorno compresi nell'elenco di quelli che godono del reciproco riconoscimento sulla base della decisione n. 565/2014/UE, che lo Stato membro di destinazione si è impegnato ad applicare.
- 2) Qualora un vettore aereo nell'aeroporto dello Stato membro di partenza, direttamente o/e mediante i suoi rappresentanti e incaricati autorizzati, neghi l'imbarco a un passeggero invocando il diniego delle autorità dello Stato membro di destinazione di autorizzare il suo ingresso in detto Stato, a motivo della presunta mancanza di visto d'ingresso (visa), se si possa ritenere che il vettore aereo eserciti una funzione e operi come emanazione dello Stato di cui trattasi (emanation of State), cosicché il passeggero danneggiato possa opporgli la decisione n. 565/2014/UE dinanzi al giudice dello Stato membro di destinazione, per dimostrare che egli aveva il diritto di entrare senza un ulteriore visto e chiedere il risarcimento pecuniario per la violazione di tale diritto e, di conseguenza, per la violazione del suo contratto di trasporto.
- 3) Se possa un vettore aereo, direttamente o/e mediante i suoi rappresentanti e incaricati autorizzati, negare l'imbarco del cittadino di un paese terzo, sulla base di una decisione delle autorità dello Stato membro di destinazione di negare l'ingresso nel territorio di detto Stato membro, senza precedentemente rilasciare o/e consegnare al suddetto cittadino alcun provvedimento motivato per iscritto del respingimento (v. articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2016/399⁽²⁾, già articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006, che stabilisce il rilascio di un provvedimento motivato per il respingimento), affinché sia garantito il rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, della tutela giurisdizionale dei diritti del passeggero danneggiato (v. articolo 4 dello stesso regolamento).